



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 35 del 08/03/2017

OGGETTO: FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE E MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE PER GLI ANNI 2017/2019 E DEL PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2017.

L'anno **2017**, addì **otto**, del mese di **Marzo** alle ore **16:45**, nella **SEDE COMUNALE**, a seguito di normali inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente/Assente
TERZI CLAUDIO	Sindaco	S
GALEOTTI ELISABETTA	Vice Sindaco	S
FACCINI LUCA	Assessore	S
FALCERI MARTINA	Assessore	S
SACCHI MASSIMILIANO	Assessore	S

Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Vallario Avv. Daniela che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Terzi Claudio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE E MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE PER GLI ANNI 2017/2019 E DEL PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 127 del 23/11/2016, con la quale è stata approvata la modifica del fabbisogno triennale e della dotazione organica dell'ente per gli anni 2016 - 2017 - 2018 e del piano occupazionale per l'anno 2016;
- la deliberazione di G.C. n. 13 del 01/02/2017 di revisione del fabbisogno triennale 2016/2018 con la quale si approvava la copertura del posto categoria giuridica D3 vacante dal 01/03/2017 per pensionamento della dipendente, mediante l'attivazione della procedura di mobilità volontaria;
- la deliberazione di G.C. n. 21 del 15/02/2017 di revisione del fabbisogno triennale 2016/2018 con la quale si prevedeva di sopperire alla mancanza di personale presso l'ufficio Servizi sociali per interdizione anticipata dal lavoro per maternità di una dipendente, mediante l'attivazione della procedura di comando temporaneo di personale di categoria D3;

Richiamata la comunicazione del Dipartimento della Funzione pubblica prot. n. 51991 del 10/10/2016, pubblicata sul portale "www.mobilità.gov.it", come previsto dall'art. 1, comma 234 della L. n. 208/2015, con la quale sono state ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali per la Regione Lombardia, nonché le indicazioni fornite dal medesimo Dipartimento nella comunicazione prot. n. 51991 del 10/10/2016

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017 – 2018 – 2019, nonché del piano occupazionale per l'anno 2017 e 2018, tenuto conto anche delle sopravvenute esigenze degli uffici, in relazione ai profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economica – finanziaria;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017 – 2019 ed in particolare:

- art. 1, comma 228 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) , il quale prevede che le amministrazioni di cui art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016 – 2017 – 2018, ad assunzioni di personale a tempo determinatori qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018. Pertanto gli enti con il predetto rapporto inferiore o pari al 25% le facoltà assunzionali rimangono pari al 100% nell'anno 2016 sulla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;
- art. 16, comma 1 bis, del D.L 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016, il quale ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione tra 1.001 e 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente fino al 75% della spesa dei cessati dell'anno precedente, valevoli per il 2016 – 2017 – 2018, a condizione che il rapporto - popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti – popolazione per classe demografica, come definito per ogni triennio con il Decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del D,Lgs. N. 267/2000;

Ritenuto, con riferimento alle possibilità assunzionali previste dalle vigenti norme, come sopra richiamate che:

Verbale di Giunta N° 35 del 08/03/2017

- tra i “cessati” debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed – ex art. 14, comma 7 del D.L. 95/2012 “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni ” ;
- sono equiparate a nuove assunzioni le eventuali riammissioni in servizio di dipendenti, disposte ai sensi del vigente CCNL;
- non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle “categorie protette” di cui alla legge n. 68/1999, nel solo limite della quota d’obbligo; le cessazioni di personale appartenente a dette categorie, corrispondentemente, non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse disponibili per nuove assunzioni;
- nel calcolo del costo delle nuove assunzioni (cfr. Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, pareri n. 226/2011, n. 613/2011 e n. 51/2012) rientra quello connesso alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto a part-time, in considerazione dell’attuale vigenza dell’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007;
- non sono da considerare tra i cessati i dipendenti trasferiti per esternalizzazione di servizi, in quanto la cessazione del personale è conseguenza del trasferimento di una funzione o di un servizio con il corrispondente obbligo di riduzione della dotazione organica ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001;
- la mobilità volontaria è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni (cfr. art. 1, comma 47, L. 30/12/04, n. 311; circolari F.P. n. 4/2008 e n. 4 del 19/3/2010, Circolare UPPA n. 46078/2010, parere Dipartimento F.P. n. 4 del 19/3/2010, Corte dei Conti Sezioni riunite n. 59/contr. del 6/12/2010, Corte dei Conti Sezioni riunite parere n. 53/CONTR/2010, Corte Conti Sezione Autonomie delibera n. 21/SEZAUT/2009/QMIG, delibere Corte dei Conti Piemonte Sezione controllo n. 22/2010/PAR e n. 94/2010/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti Toscana n. 220/2010/PAR, Corte dei Conti Lombardia sezione regionale controllo n. 904/2010/PAR, Corte dei Conti Lombardia n. 521, 524, 443, 123 del 2010);
- la spesa di ogni singola cessazione dell’anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio (modalità già stabilita in analoga situazione dai DPCM 16/2/2006 attuativi dell’art. 1, comma 198, della legge 266/2005) e su questo importo deve essere calcolata la percentuale del turn over prevista per legge e costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- è possibile utilizzare nell’anno successivo facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate. In particolare si precisa che ex art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 “ A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ”;
- tanto i risparmi per le cessazioni quanto i costi delle assunzioni vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP;
- ai fini del calcolo del limite di spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, la spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente deve essere “attualizzata” facendo riferimento alle tabelle stipendiali dell’anno in corso;

Dato atto che questa Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- a) con propria deliberazione di G.C. n. 127 del 23/11/2016, è stata approvata la modifica del fabbisogno triennale e della dotazione organica dell’ente per gli anni 2016 - 2017 - 2018 e del piano occupazionale per l’anno 2016;
- b) che con propria deliberazione n. 18 del 8/02/2017 è stata esperita la procedura prevista dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che “le Amministrazioni provvedono annualmente alla ricognizione di situazioni in soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell’Ente “ ed in quella sede i responsabili dei settori hanno confermato le proprie dotazioni organiche dando atto che non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

c) che con propria deliberazione n. 15 del 01/02/2017 è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017-2019;

d) che dal monitoraggio dei dati di bilancio al 31/01/2017 relativo al 4° trimestre 2016 si evidenzia il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016 ;

e) che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione, relativamente al 2016;

f) che questa Amministrazione, negli anni 2008, 2009, 2010 2011 2012 e 2013 ha rispettato l'obbligo posto dall'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, di progressiva riduzione della spesa di personale (principio già previsto dagli art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 39, comma 19, legge n. 449/1997, quest'ultimo richiamato in art. 19, comma 8, legge n. 448/2001), composta e calcolata nei modi indicati dall'art. 557-bis della medesima legge 27/12/2006, n. 296, dalla circolare MEF n. 9/2006 nonché, da ultimo, nelle delibere della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 9/2010/AUT/INPR del 16/4/2010 e n. 15 del 30/6/2010;

g) che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2014 è inferiore alla spesa calcolata con il parametro introdotto dal comma 5 bis dell'art. 3, dl 90/2014, in base alla quale a decorrere dal 2014 gli enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011 – 2013), parametro che per gli enti terremotati, e per tutta la durata dello stato di emergenza (prorogato al 31/12/2018 dalla legge 26/02/2016 n. 21 di conversione del D.L 210/2015), è il solo anno 2011 e si prevede che detto limite verrà rispettato anche per gli anni 2017, 2018 e 2019;

Preso atto che per quanto riguarda il ricorso al lavoro flessibile la Corte dei Conti Sezione delle autonomie con delibera n. 2 del 29/01/2015 ha pronunciato che “le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzione per lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11 comma 4-bis del d.l. 90/2014, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 L. 296/2006, fermo restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009” e tenuto conto che detti vincoli assunzionali non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza, e comunque sempre nel rispetto del vincolo generale della spesa sostenuta nel triennio 2011 -2013 (con riferimento al 2011 per i comuni terremotati);

Preso atto che con la legge di conversione del D.L 113/2016 il legislatore è intervenuto escludendo dal limite di spesa per il lavoro flessibile le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs 267/2000, e che pertanto occorre rideterminare la spesa per le assunzioni a tempo determinato sostenute nel 2009 escludendo il costo sostenuto per il personale dirigente in dotazione organica a tempo determinato (art. 110 TUEL), per un importo ricalcolato di Euro 5.451,45 e che, alla luce del D.L. 90/2014 che ha modificato il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, questo valore costituisce il tetto massimo di ricorso a lavoro flessibile sempre nel rispetto del vincolo generale di riduzione delle spese di personale superato dallo stato di emergenza;

Dato atto che le spese di personale anno 2011 ammontavano ad Euro 1.507.638,72 , che nel 2016 si è rispettato detto limite del 2011 e che si prevede il rispetto anche per il 2017 delle spese di personale così come previsto dal D.L. 90/2014;

Verificato che nel comune di Gonzaga il rapporto tra dipendenti – popolazione nell'anno 2016 è inferiore al rapporto medio dipendenti – popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il Decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 (1/218,34);

Considerato che nel 2015 le spese di personale ammontavano ad euro 1.351.259,39 e le spese correnti ammontavano ad euro 5.629.603,82 e che essendo il rapporto tra le stesse inferiore al 25%, il margine assunzionale per il 2016, sulle cessazioni 2015, è pari al 100% della spesa dei cessati 2015;

Preso atto che nel 2015 si sono verificate n. 3 cessazioni di personale dipendente : Gatti Lina , Simeoni Marisa e Pedrazzoli Marisa per un totale di capacità assunzionale pari ad euro 78.179,30, oltre a n. 1 cessazione della sig.ra Bondavalli Vanna che interverrà nel 2017 per euro 36.264,40 della quale si potrà utilizzare quale capacità assunzionale il 75%;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni, nella L. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della corte dei conti Sezione Autonomie n. 285/2015);

Considerato che allo scopo di riorganizzare gli uffici, e non avendo vincitori di concorso in graduatorie vigenti da immettere in ruolo, l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla modifica della dotazione organica e del fabbisogno del personale 2017/2019, nel seguente modo:

Per l'anno 2017 e fino al 31/07/2018 in presenza del necessario numero di bambini iscritti all'asilo nido, l'amministrazione intende confermare l'aumento dei part time di n. 2 unità di personale educativo e di n. 1 unità di personale di collaboratrice scolastica;

Con riferimento al lavoro flessibile dal 01/04/2017 e fino al 31/12/2017 l'amministrazione intende assumere n. 1 unità di personale cat. C da destinare al servizio di polizia locale, visto le esigenze determinate dal trasferimento per mobilità esterna di un agente di polizia locale;

Per l'anno 2017 l'amministrazione intende procedere alle seguenti assunzioni:

- una unità di personale categoria D3 mediante procedura di mobilità presso il settore Servizi alla Persona;
- una unità di personale cat. D1 mediante concorso pubblico presso il settore cultura e attività ricreative avendo avuto esito negativo la procedura di mobilità già esperita nel 2016, subordinando l'eventuale concorso pubblico all'esito della procedura di mobilità in corso per la copertura di un posto di personale cat. D3 presso il medesimo Settore;
- eventuale avvio di procedura di mobilità, propedeutica ad concorso pubblico, per assunzione di un agente di polizia locale cat. C, subordinata all'eventuale mobilità in uscita di un dipendente di pari inquadramento;
- per l'anno 2018 si prevede l'assunzione di un'unità di personale cat. D1 presso il settore tecnico- ufficio sisma ai sensi dell'art. 110 comma 2 del T.U. 267/2000.

Ritenuto pertanto di modificare la dotazione organica ed il piano triennale del fabbisogno di personale 2017//2019 come sopra descritto;

Visti:

- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 83 del 07/06/2004, successivamente modificato ed integrato;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti;

D E L I B E R A

1) di approvare la modifica della dotazione organica istituendo n. 1 posti vacanti presso il Settore Servizi alla persona cat. D3 (**allegato 1**);

2) di approvare il piano triennale di fabbisogno di personale 2017/2019 (**allegato 2**) prevedendo:

- la copertura del posto vacante di un' unità di personale categoria D3 mediante procedura di mobilità presso il settore Servizi alla Persona;

- la copertura di un' unità di personale cat. D1 mediante concorso pubblico presso il settore cultura e attività ricreative, nell'eventualità avesse esito negativo la procedura di mobilità in corso per la copertura di un posto di personale cat. D3 presso il medesimo Settore;

- l'eventuale avvio di procedura di mobilità, propedeutica ad concorso pubblico, per assunzione di un agente di polizia locale cat. C, subordinata all'eventuale mobilità in uscita di un dipendente di pari inquadramento;

- la conferma dell'estensione del part time a n. 2 educatrici e n. 1 assistente scolastica sino al 31/07/2018, in presenza del necessario numero di bambini iscritti;

- l'assunzione a tempo determinato di un agente di polizia locale cat. C per il periodo 01/04/2017 – 31/12/2017, subordinata all'eventuale mobilità in uscita di un dipendente di pari inquadramento;

- l'assunzione di un'unità di personale cat. D1 presso il settore tecnico-ufficio sisma ai sensi dell'art. 110 comma 2 del T.U. 267/2000 per l'anno 2018;

3) di approvare l'organigramma che rappresenta in forma schematica la struttura organizzativa dell'Ente (**allegato 3**);

4) di demandare al responsabile del settore organizzazione pianificazione controllo gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente atto;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU aziendale;

6) di **allegare** il parere del Revisore dei Conti.

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dai responsabili dell'Ufficio organizzazione pianificazione e controllo in ordine alla regolarità tecnica ed Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di approvare la suindicata deliberazione;

di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Verbale di Giunta N° 35 del 08/03/2017

di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU aziendale

*di **allegare** alla presente i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;*

di dichiarare con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Terzi Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vallario avv. Daniela

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito www.comune.gonzaga.mn.it in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 D.Lgs. 267/2000).

Contestualmente viene trasmessa comunicazione ai Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000).

Gonzaga, 13/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vallario avv. Daniela

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3 D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vallario avv. Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gonzaga, 13/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vallario avv. Daniela